

GUIDA ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

GUIDA ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

ADR Center SpA è iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 1 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione.

Gentile lettore,

Aiutare a risolvere le liti bonariamente è un mestiere antico e insieme moderno, se si considerano i recentissimi sviluppi - a livello legislativo, pratico e culturale - del “movimento ADR” (acronimo dell'inglese “Alternative Dispute Resolution”, ma anche di Ascoltare, Dialogare e Risolvere: il nostro vero motto). A questa dicotomia, per molti versi affascinante, non si sottrae ADR Center: da un lato, primo organismo privato in Italia specializzato nella risoluzione alternativa delle controversie; dall'altro, fucina d'innovazione delle conoscenze, e di affinamento delle tecniche, necessarie per fornire un servizio impeccabile alle condizioni migliori.

Tensione all'eccellenza e costante sviluppo sono alla base di questa Guida alla mediazione, la nostra principale procedura di ADR. In dodici anni di attività, centinaia di grandi società e studi legali hanno scelto di rivolgersi ai nostri mediatori per risolvere controversie civili e commerciali tra le più complesse. Entrato in vigore il Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, tentiamo di mostrare il vantaggio di scegliere ADR Center in caso di invito alla mediazione da parte del giudice, e quando l'esperimento della procedura di mediazione diverrà condizione di procedibilità dell'azione civile.

Unica società operativa sull'intero territorio nazionale, e partner esclusivo per l'Italia di JAMS International, ADR Center mette infatti a disposizione dei litiganti una procedura più flessibile (il regolamento si può modificare d'intesa con il mediatore), più attenta alle esigenze delle parti (il mediatore può astenersi dal formulare proposte con conseguenze possibilmente pregiudizievoli per una delle due) e particolarmente indicata nelle vertenze più complesse (lo si può capire consultando on-line il curriculum dei nostri mediatori).

Per saperne di più su come iniziare a risolvere anche le controversie più difficili in modo professionale, rapido e soprattutto definitivo, La invitiamo a prendere contatto con il nostro servizio di Case Management.

Grazie dell'attenzione, e delle domande o suggerimenti che vorrà farci pervenire.

Giuseppe De Palo

Presidente

Leonardo D'Urso

Amministratore delegato

INDICE

ADR Center	4
JAMS International	4
Sintesi del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28	5
Procedura di mediazione e suo svolgimento	10
Tempi della mediazione	13
Protagonisti della mediazione e loro ruoli	14
Vantaggi della mediazione	15
Istanza di mediazione.....	17
Regolamento di Mediazione di ADR Center.....	19
Allegato I.....	24
Allegato II.....	27
Allegato III.....	29
Clausole.....	30
Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28	31

ADR Center

ADR Center è un organismo di mediazione e arbitrato che si occupa della risoluzione delle liti civili e commerciali complesse, in Italia e all'estero.

Fondata nel 1998, ADR Center è cresciuta costantemente negli anni fino a diventare una società specializzata tra le più stimate al mondo, e la prima per volume d'affari in Europa continentale.

Basata nella sede storica di Piazza di Spagna a Roma, e con uffici nelle principali città italiane, oggi ADR Center è una grande organizzazione composta da uno staff esperto, e un panel crescente di mediatori e arbitri "a tempo pieno" che lavorano, ogni giorno, per risolvere le liti più complesse.

Nel 2007, ADR Center SpA è stata la prima organizzazione accreditata dal Ministero della Giustizia, che l'ha iscritta al n. 1 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione.

JAMS International

ADR Center e JAMS, il principale organismo di mediazione e arbitrato al mondo, fondato nel 1979, di recente hanno creato **JAMS International**, società specializzata nella gestione delle liti transnazionali in Europa, Medio Oriente e Africa.

Basata a Londra, e con sedi ad Amsterdam, Bruxelles e Ginevra, JAMS International offre alla comunità degli affari internazionali, e all'avvocatura che la rappresenta, un'esperienza senza precedenti e supporto ovunque ve ne sia bisogno.

Sintesi del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28

(in vigore dal 20 marzo 2010)

AMBITO D'APPLICAZIONE E IPOTESI DI RICORSO

Ambito di applicazione

Gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della giustizia sono competenti in tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, e nelle controversie transfrontaliere (art.2)

Ricorso su istanza di parte

Prima di dare avvio a un giudizio o in pendenza di causa (anche quelle già in corso al 20 marzo 2010), una parte può in qualsiasi momento depositare l'istanza di avvio di una procedura di mediazione.

Ricorso su invito del giudice

Valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, il giudice può invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero prima della discussione della causa (art. 5.2).

Ricorso per clausola contrattuale

Se il contratto o lo statuto prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, assegna il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di mediazione davanti a un organismo accreditato (art. 5.5).

Ricorso come condizione di procedibilità

Dal 21 marzo 2011, il tentativo di conciliazione presso gli organismi accreditati costituisce condizione di procedibilità nelle seguenti materie (art. 5.1):

- Diritti reali
- Divisione
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Affitto di aziende
- Risarcimento del danno derivante:
 - (i) da responsabilità medica;
 - (ii) da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari

Dal 21 marzo 2012, il tentativo di conciliazione presso gli organismi accreditati costituirà condizione di procedibilità anche nelle seguenti materie (art. 5.1):

- Condominio
- Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (RC auto)

Esclusioni

Il tentativo obbligatorio di conciliazione e su invito del giudice non si applica all'azione civile nel processo penale (art. 5.4) e ai procedimenti: per ingiunzione (fino alla pronuncia delle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione); per convalida di licenza o sfratto (fino al mutamento del rito ex art 667 c.p.c.); possessori (fino alla pronuncia dei provvedimenti ex art. 703 c. 3 c.p.c.); di opposizione o incidentali di cognizione nell'esecuzione forzata; in camera di consiglio.

AVVIO DELLA PROCEDURA

Presentazione dell'istanza

La procedura di mediazione si avvia tramite il deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione accreditato (artt. 4.1 e 4.2). Il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa l'incontro non oltre quindici giorni dal deposito della domanda (art. 8.1).

Scelta dell'organismo

L'organismo di mediazione è scelto dalla parte istante o determinato nel contratto. La scelta dell'organismo comporta l'accettazione del regolamento, delle indennità e della nomina del mediatore, tra quelli ad esso iscritti, che sarà fatta dal responsabile

dell'organismo. Non esistono criteri di competenza territoriale. In ipotesi di conflitto tra più istanze, è competente l'organismo al quale è stata presentata la prima (art. 4.1).

Obbligo di informazione dell'avvocato al cliente

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare per iscritto l'assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso contrario, il contratto di patrocinio è annullabile (art. 4.3).

Mancata partecipazione

Della mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del c.p.c. (art. 8.5).

RAPPORTI CON IL PROCESSO

Provvedimenti urgenti e cautelari

La mediazione non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari (art. 5.3).

Mediazione non conclusa o esperita

Se la mediazione è iniziata e non conclusa il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine (4 mesi). Se la mediazione non è stata esperita il giudice assegna alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di mediazione (art. 5.1).

Prescrizione e decadenza.

A decorrere dalla data di comunicazione alle parti, l'istanza di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale e, per una sola volta, impedisce la decadenza (art. 5.6).

Riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale

Il mediatore e chiunque opera all'interno dell'organismo di mediazione è tenuto all'obbligo della riservatezza e non può essere chiamato a testimoniare (art. 9). Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale (art. 10.1). Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione (art. 10.2).

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Regolamento degli organismi

Si applica il regolamento dell'organismo prescelto, che deve garantire la riservatezza del procedimento e le modalità di nomina del mediatore, assicurandone l'imparzialità e l'idoneità al corretto svolgimento dell'incarico (artt. 3.1 e 3.2).

Durata della mediazione

Il procedimento di mediazione ha una durata massima in ogni caso non superiore a quattro mesi dal deposito della domanda (art. 6.1).

INDENNITA' E INCENTIVI FISCALI

Indennità dovute dalle parti

Le indennità e i criteri di calcolo sono determinati dagli appositi decreti ministeriali (art. 17.4).

Incentivi fiscali

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro (artt. 17.2 e 17.3).

Credito d'imposta

Alle parti che corrispondono l'indennità prevista è riconosciuto un credito d'imposta fino a 500 euro ciascuna. In caso di insuccesso della mediazione il credito d'imposta è ridotto della metà (art. 20).

ESITI DELLA PROCEDURA

Verbale di accordo.

Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Il verbale di accordo può divenire titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12).

Proposta in caso di insuccesso

Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Presso ADR Center tale potere del mediatore può essere escluso dalle parti (art. 11.1).

Impatto sulle spese processuali

Alla parte che ha rifiutato la proposta del mediatore, anche se vittoriosa, il giudice può addossare talune conseguenze economiche del processo (art. 13).

ORGANISMI E MEDIATORI

Organismi di mediazione iscritti al Registro

Le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale (artt. 16, 18 e 19).

Mediatori

La procedura di mediazione può essere gestita solo da mediatori inseriti nelle liste degli organismi iscritti nel registro, che abbiano compiuto un apposito percorso formativo offerto da enti di formazione accreditati dal Ministero della giustizia (art. 16).

Procedura di mediazione e suo svolgimento

Per mediazione si intende l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. La conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione. (*Definizioni contenute nel Decreto legislativo n. 28/2010*).

La procedura di mediazione presso ADR Center si svolge in diverse fasi disciplinate, in base alla legge, da un regolamento di procedura depositato presso il Ministero della giustizia.

Avvio della mediazione

La procedura si avvia tramite il deposito dell'istanza di mediazione presso ADR Center, utilizzando il modello predisposto ovvero una domanda scritta avente i medesimi contenuti. ADR Center attesta il momento dell'avvenuto deposito della domanda.

Prima dell'incontro di mediazione

Successivamente, ADR Center nomina il mediatore che, avvalendosi della collaborazione di un case manager, comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dello svolgimento dell'incontro di mediazione. L'incontro tra le parti e il mediatore è preceduto da una fase di preparazione, durante la quale il mediatore e il case manager verificano la presenza dei requisiti posti a garanzia della migliore riuscita della mediazione. Questi requisiti includono la disponibilità delle persone che dovranno sedere al tavolo della mediazione, la relativa capacità decisionale, la presentazione della documentazione rilevante e simili.

Nomina del Mediatore. Il profilo e le esperienze di tutti i mediatori di ADR Center sono pubblici e consultabili on-line sul sito www.adrcenter.com. Oltre ai requisiti minimi fissati dalla legge, tutti i mediatori di ADR Center hanno un'esperienza pluriennale in materia di risoluzione delle controversie. Se con la presentazione dell'istanza che avvia la procedura le parti non hanno indicato il nominativo del mediatore, il responsabile dell'organismo propone una terna di nomi su cui esprimere la preferenza. Nelle controversie di valore inferiore a

500.000 euro, il responsabile dell'organismo nomina direttamente il mediatore ritenuto più idoneo, sempre tra coloro che sono iscritti nella lista di ADR Center.

Contatti preliminari tra il mediatore e i consulenti. In base al valore e alla complessità della lite, il mediatore può mettersi in contatto con le parti e i loro avvocati per dei colloqui o incontri preliminari.

Richiesta di memorie. In accordo con le parti e i loro avvocati, il mediatore di norma richiede delle memorie preliminari riassuntive del caso, unitamente a tutta la documentazione ritenuta utile per preparare l'incontro di mediazione.

Incontro di mediazione

Il mediatore è libero di condurre la mediazione nel modo più opportuno in conformità al Regolamento di ADR Center, tenendo in considerazione la volontà delle parti, le circostanze del caso e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore è libero di tenere incontri congiunti e separati.

Sessione iniziale congiunta. Nel giorno, ora e luogo stabiliti, il mediatore incontra tutte le parti e i consulenti, e illustra a tutti i partecipanti le regole procedurali; successivamente, ciascuna parte ha la possibilità, di prassi per il tramite del proprio avvocato, di esporre il caso alla presenza della controparte e del mediatore.

Negoziato assistito. La fase del negoziato tra le parti, assistite dal mediatore, rappresenta il cuore di tutta la procedura. Di norma, il mediatore facilita tale negoziato avendo con ciascuna delle parti colloqui riservati, eventualmente alternati da sessioni congiunte. Le informazioni rivelate al mediatore durante gli incontri separati rimangono confidenziali, e non sono rivelate alla controparte salvo espressa autorizzazione. In questa fase si esprime la massima flessibilità della procedura, che dipende grandemente anche dallo stile del mediatore.

Eventuale mancata partecipazione di una parte. Il mediatore dà atto mediante apposito verbale dell'eventuale mancata partecipazione di mediazione. La legge stabilisce che, nel successivo giudizio, il giudice possa desumere elementi di prova ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura civile.

Conclusione della mediazione

In questa fase il mediatore incentiva la definizione dei termini di un accordo, se del caso proponendo soluzioni di compromesso. In caso non vi sia accordo, il mediatore deve dichiarare concluso il tentativo.

Accordo. Se le parti raggiungono un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto dalle parti, di norma con l'assistenza dei rispettivi avvocati. Il processo verbale è depositato presso ADR Center ed è sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Il verbale di accordo è omologato su istanza di parte con decreto del presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Mancato accordo. Se le parti non raggiungono un accordo a conclusione dell'incontro di mediazione, la cui durata è stabilita in precedenza, il mediatore può inviare alle parti una proposta scritta di composizione della lite. Le parti hanno 7 giorni di tempo per accettarla o rifiutarla. La mancata risposta nei termini previsti equivale a rifiuto. In base al regolamento di ADR Center, il mediatore si riserva il diritto di non formulare una proposta, anche se richiesta da entrambe le parti, quando ritiene di non aver acquisito elementi sufficienti a tal fine. Anche in caso di rifiuto della proposta, o di mancata tempestiva risposta, il mediatore forma processo verbale ove attesta il fallimento del tentativo.

Tempi della mediazione

Data di avvio della procedura	Dal momento della ricezione dell'istanza da parte dell'organismo.
Nomina del mediatore da parte di ADR Center e svolgimento del primo incontro	Entro 15 giorni dal deposito dell'istanza.
Durata della procedura	Non superiore a 90 giorni (estendibili con il consenso delle parti fino a un massimo di 120) dal deposito della domanda.
Accettazione o rifiuto della eventuale proposta del mediatore	Entro 7 giorni dalla comunicazione della proposta scritta del mediatore.

La durata della procedura di mediazione non si computa ai fini della "Legge Pinto" (art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89).

Protagonisti della mediazione e loro ruoli

ADR Center

Ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la procedura di mediazione può essere amministrata esclusivamente da un organismo accreditato e soggetto a vigilanza da parte del Ministero della giustizia come ADR Center SpA. ADR Center riceve l'istanza di mediazione, nomina un case manager e il mediatore tra quelli della propria lista, e infine convoca le parti per l'incontro di mediazione.

Il mediatore

Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione e non decide ciò che è equo o giusto. Al contrario, il mediatore aiuta le parti e i loro consulenti a trovare una soluzione della lite soddisfacente per tutti. I mediatori di ADR Center sono selezionati per la pluriennale esperienza sul campo, e i loro profili sono consultabili sul sito www.adrcenter.com. Per garantire il massimo livello di indipendenza e neutralità, di norma non possono essere nominati mediatori coloro che sono iscritti in un albo professionale nella regione di residenza delle parti in lite o dei loro avvocati.

Il case manager

È responsabile del caso assieme al mediatore, per garantirne la massima efficienza nella gestione, specialmente per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e logistici.

Le parti in lite

Il regolamento di ADR Center richiede la presenza delle parti durante gli incontri di mediazione. Solo con la partecipazione attiva delle parti, infatti, il mediatore può esplorare i reali interessi sottesi alla lite e facilitarne così la composizione. Un mandato a transigere conferito dalla parte, per quanto ampio, non può considerarsi equivalente sotto questo punto di vista. Le persone giuridiche possono partecipare alla mediazione tramite un rappresentante dotato dei necessari poteri. Il mediatore ha facoltà di non procedere all'incontro di mediazione, o di porvi termine in qualsiasi momento, qualora non gli sia data prova che i partecipanti dispongano di tali poteri.

Gli avvocati

L'assistenza da parte di un avvocato non è richiesta per legge, ma è fortemente consigliata da ADR Center. L'avvocato, infatti, svolge un ruolo centrale in tutte le fasi della mediazione. Prima della mediazione, prepara accuratamente il caso, redige le memorie, valuta le alternative e tiene i contatti con il mediatore.

Durante la mediazione, assiste il proprio cliente nella discussione con la controparte. Al termine della procedura, redige l'accordo che, con la firma del mediatore e il successivo controllo di regolarità formale da parte dell'autorità giudiziaria, diviene titolo esecutivo. Spesso, in caso di accordo mediato che preveda l'esecuzione di prestazioni di durata, l'avvocato verifica l'attuazione nel tempo delle intese raggiunte. Nella prassi di ADR Center, le parti in lite sono sempre assistite da avvocati.

Vantaggi della mediazione

Il ricorso alla procedura di mediazione garantisce la definitiva risoluzione della lite nella grande maggioranza dei casi. Inoltre, se gestita da mediatori appositamente formati ed esperti la procedura offre i seguenti vantaggi.

Tempi rapidi

Uno dei principali benefici offerti dalla mediazione è la possibilità di gestire autonomamente il processo di risoluzione della controversia, mantenendone il controllo. La procedura di mediazione è avviata nei tempi concordati tra le parti e l'organismo, e non può durare complessivamente oltre 4 mesi. Nella prassi, gli incontri di mediazione che durano più di uno o due giorni sono in effetti assai rari.

Costi contenuti e prevedibili

Di pari passo con il contenimento dei tempi va anche quello dei costi. Poiché gli incontri di mediazione vengono fissati per periodi di tempo predefiniti, e le indennità complessive sono predeterminate (e sottoposte per legge a controllo ministeriale), i costi della procedura sono sempre anche prevedibili.

Controllo sul risultato

Le parti, non il mediatore, stabiliscono i contenuti dell'accordo. Diversamente dal processo e dall'arbitrato, pertanto, non vi è il rischio di una decisione avversa.

Attenzione agli interessi reali

La mediazione non è legata al principio della domanda; con l'aiuto del mediatore, le parti possono pertanto concentrarsi sui loro interessi e bisogni reali, e dar vita ad accordi, anche "creativi", che li soddisfino al meglio. Non sono infatti rari i casi in cui l'accordo dia vita a un nuovo contratto che definisce la lite e disciplina i rapporti futuri.

Riservatezza

Altro vantaggio straordinario della mediazione è il carattere riservato e confidenziale dell'intera procedura, come previsto anche per legge. Sia le parti sia il terzo neutrale sono tenuti a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura. Allo stesso modo, il mediatore non potrà svelare a una parte le informazioni ottenute confidenzialmente dall'altra durante gli incontri separati, a meno che non sia stato altrimenti pattuito.

Assenza di rischio

Le parti possono porre termine alla mediazione in qualsiasi momento, e ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie.

Regolamento di Mediazione di ADR Center

Approvato dal Ministero della Giustizia con PDG del 23 febbraio 2011 ai sensi della disciplina di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e al decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

INDICE

Art. 1	Applicazione del Regolamento
Art. 2	Avvio della Mediazione
Art. 3	Luogo della Mediazione
Art. 4	Nomina del mediatore
Art. 5	Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
Art. 6	Presenza delle parti e loro rappresentanza
Art. 7	Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore
Art. 8	Conclusione della Mediazione
Art. 9	Mancato accordo
Art. 10	Riservatezza
Art. 11	Indennità
Art. 12	Responsabilità delle parti
Art. 13	Responsabilità di ADR Center e del mediatore
Art. 14	Ruolo del mediatore in altri procedimenti
Art. 15	Interpretazione e applicazione delle norme
Art. 16	Legge applicabile

Allegato I. Indennità di mediazione

Allegato II. Codice europeo di condotta per mediatori

Allegato III Scheda di valutazione

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa. Le parti, d'intesa con ADR Center, possono derogare al Regolamento in qualsiasi momento.

2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative da ADR Center in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando l'istanza di avvio predisposta da ADR Center o altro documento equipollente che deve contenere:

- Il nome dell'Organismo di mediazione;
- Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- L'oggetto della lite;
- Le ragioni della pretesa;
- Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole disaccordo tra le parti sulla stima, ADR Center decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

2. La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell'istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla

scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

3. ADR Center comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

4. Durante i periodi di ferie di ADR Center, indicati sul sito www.adrcenter.com, i termini di comunicazione dell'istanza di mediazione si intendono sospesi.

5. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte su www.adrcenter.com. L'uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi e nei Resolution Center di ADR Center. In alternativa, ADR Center può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

ART. 4 NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista consultabile sul sito www.adrcenter.com secondo i seguenti criteri:

- a. se il valore della lite è inferiore a 500.000 euro, tenuto anche conto dell'eventuale preferenza espressa dalle parti, ADR Center designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista;
- b. se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, ADR Center può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa dalle parti,

specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. ADR Center nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, ADR Center nomina il mediatore tra i candidati proposti.

2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di ADR Center.

3. Nella domanda di mediazione la parte istante può escludere dalla nomina come mediatore coloro che sono iscritti a un ordine professionale nella provincia di residenza delle parti o dei loro consulenti.

ART. 5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. In casi eccezionali, ADR Center può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, ADR Center informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

4. Qualora la mediazione sia svolta dal responsabile dell'organismo, sulla sostituzione decide il Presidente di ADR Center.

ART. 6 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione

personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

3. L'assistenza da parte di un avvocato è fortemente consigliata e in ogni caso richiesta nelle controversie particolarmente complesse o di valore superiore a 100.000 euro, salva espressa rinuncia della parte.

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti.

2. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre mesi dalla conclusione della procedura.

3. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

4. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta, tenuti in

particolare considerazione, tra gli altri fattori:

- a. il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte;
- b. l'esclusione della verbalizzazione nella clausola contrattuale;
- c. la mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti.

5. Sentite le parti, ADR Center può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

ART. 8 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

- a. le parti hanno conciliato la controversia;
- b. in caso di impossibilità a raggiungere una conciliazione;
- c. decorsi 90 giorni dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con ADR Center.

2. Il mediatore può inoltre aggiornare l'incontro di Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

3. Di quanto precede ai punti 1 e 2 il mediatore dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

4. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 9 MANCATO ACCORDO

1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere a un'altra procedura di risoluzione della controversia, ovvero alla proposta del mediatore come prevista dalla normativa vigente.
2. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 5 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti.
3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di ADR Center diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.
4. In caso di fallita conciliazione per mancata partecipazione di una parte, la parte interessata alla proposta del mediatore deve farne richiesta scritta entro 3 giorni decorrenti dalla data fissata per l'incontro di mediazione. Spetta al mediatore nominato, o ad altro appositamente designato dal responsabile dell'Organismo, valutare se sussistano gli elementi necessari alla formulazione della proposta.
5. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

ART. 10 RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.
2. Il mediatore e tutti coloro che prestino il proprio servizio all'interno di ADR Center non possono essere obbligati a riferire notizie e fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non

fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

- a. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore, nel corso degli incontri di mediazione;
 - b. ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di Mediazione;
 - c. la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
 - a. tutte le parti consentono a derogarvi;
 - b. in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
 - c. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona ;
 - d. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.
 5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell'ambito della Mediazione.

ART. 11 INDENNITA'

1. Salvo diverso accordo, i costi della Mediazione da corrispondere ad ADR Center, che includono le spese amministrative e l'onorario del mediatore, sono quelli in vigore al momento dell'avvio della Mediazione. Il pagamento è dovuto da ciascuna parte e costituisce obbligazione solidale delle parti.
2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

ART. 12 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. E' di competenza esclusiva delle parti:
 - a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
 - b. le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
 - c. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
 - d. l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - e. la determinazione del valore della controversia;
 - f. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
 - g. le dichiarazioni in merito a gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal

deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ART. 13 RESPONSABILITA' DI ADR CENTER E DEL MEDIATORE

1. Né ADR Center, né il mediatore e i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della Mediazione, tranne il caso di dolo o colpa grave.

ART. 14 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

ART. 15 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ADR Center.

ART. 16 LEGGE APPLICABILE

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.



Allegato I

Indennità di mediazione

Le indennità e le modalità di pagamento sono dettagliatamente determinate dall'art. 16 del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180. In particolare, l'indennità complessiva di mediazione che ciascuna parte deve corrispondere comprende le seguenti voci:

A. SPESE DI AVVIO

Le spese di avvio, pari a 40 euro per parte (a valere sul totale), sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla controparte al momento dell'adesione al procedimento.

B. SPESE DI MEDIAZIONE

Le spese di mediazione comprendono sia i costi di amministrazione della procedura sia l'onorario del mediatore per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di conciliazione e sono calcolate sulla base delle tabelle approvate dal Ministero della giustizia.

TABELLA A¹. Spese di mediazione per le procedure che rientrano nei settori in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità².

Valore della lite	Spese di mediazione (per parte)	Eventuali aumenti (cumulabili)
Oltre € 5.000.000	€ 6.070	€ 1.840
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 3.430	€ 1.040
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 2.500	€ 760
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.320	€ 400
Da € 50.001 a € 250.000	€ 660	€ 200
Da € 25.001 a € 50.000	€ 395	€ 120
Da € 10.001 a € 25.000	€ 235	€ 70
Da € 5.001 a € 10.000	€ 155	€ 45
Da € 1.001 a € 5.000	€ 85	€ 25
Fino a € 1.000	€ 40	€ 13

¹ Gli importi sono calcolati sulla base della Tabella allegata al DM 180/2010 e ridotti di un terzo ai sensi della lettera d, comma 4, art. 16, del medesimo DM.

² Dal 21 marzo 2011: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 21 marzo 2012: condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.



TABELLA B³. Spese di mediazione per le procedure volontarie, delegate e per tutti i settori per cui il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità.

Valore della lite	Spese di mediazione (per parte)	Eventuali aumenti (cumulabili)
Oltre € 5.000.000	€ 7.000	€ 1.400
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 4.500	€ 900
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.500	€ 700
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000	€ 400
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000	€ 200
Da € 25.001 a € 50.000	€ 500	€ 100
Da € 10.001 a € 25.000	€ 350	€ 70
Fino a € 10.000	€ 240	€ 48

C. EVENTUALI AUMENTI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- può essere aumentato in misura non inferiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare,
- deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
- deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta a sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- deve essere ridotto in un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo:

D. RIDUZIONE DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Sempre in base al DM 180/2010 (art. 16, comma 4, lettera e), quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione si presenta, le spese di mediazione della parte istante sono ridotte di un terzo. In deroga a questa previsione, ADR Center restituisce l'intera somma versata dall'istante, trattenendo unicamente una somma compresa tra € 40 ed € 350 a seconda del valore della controversia, per le spese di segreteria e l'emissione del verbale di mancata partecipazione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Ciascuna parte deve corrispondere gli importi dovuti prima dell'incontro di mediazione in misura non inferiore al 50%. L'eventuale parte di spese di mediazione non versate prima dell'incontro, e gli eventuali aumenti di legge, devono essere versati al termine della procedura, e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo.

Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica previo accordo delle parti e ADR Center. Le spese non previste dall'art. 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle Tabelle delle indennità. Tutti gli importi sono al netto di IVA.

³ Gli importi sono determinati da ADR Center ai sensi art. 16, comma 13 del DM 180/2010



Art. 16 del DM 180/2010
(Criteri di determinazione dell'indennità)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
 - e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

Valore della lite	Tabella A del DM 28/2010 (per parte)
Oltre € 5.000.000	€ 9.200
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000
Da € 25.001 a € 50.000	€ 600
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130
Fino a € 1.000	€ 65



Allegato II

Codice europeo di condotta per mediatori

I mediatori di ADR Center aderiscono al codice di condotta redatto da un gruppo di esperti con l'assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004.

ART. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le

parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le



disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.



Allegato III

Scheda di valutazione del servizio di mediazione di ADR Center

Sede _____

Prot. n. _____ / _____

Data _____

Mediatore _____

Scala di valutazione: 1=valore minimo - 5=valore massimo

1. VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso ad un tribunale?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. Adeguatezza e comfort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3. VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

1. Competenza del mediatore nella gestione del conflitto e della procedura.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. Abilità del mediatore nel facilitare una soluzione per la composizione della lite.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4. IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

Clausole

L'inserimento nel contratto di una specifica clausola in materia di mediazione delle liti che possano insorgere è divenuto, per legge, un aspetto di fondamentale importanza. In assenza di una clausola che indichi chiaramente presso quale organismo si svolgerà la mediazione, infatti, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 la scelta è rimessa alla parte che per prima deposita l'istanza di mediazione.

La clausola di mediazione con l'indicazione di ADR Center garantisce al contraente che la procedura sarà gestita dall'organismo di maggior esperienza in Italia, radicato sull'intero territorio nazionale, dotato dei mediatori più capaci, e con tariffe spesso molto più competitive.

L'opzione aggiuntiva di esperire un arbitrato amministrato da ADR Center, in caso di fallimento della mediazione (ipotesi rara, ma non per questo da escludere), garantisce inoltre al contraente di risolvere comunque e in modo definitivo la lite, a costi certi e contenuti. Difatti, scegliendo ADR l'arbitrato non si paga "tutto in anticipo", e il regolamento favorisce la mediazione in qualsiasi momento della procedura. Infine, i nostri arbitri hanno un'esperienza difficilmente replicabile in Italia. Di seguito si riportano alcune clausole modello di mediazione e arbitrato. Prima di inserire qualsivoglia clausola modello o modificare una esistente, è buona regola consultare comunque un avvocato di fiducia.

Mediazione poi arbitrato

Ogni controversia nascente da o collegata a questo Contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center, società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione. Il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet www.adrcenter.com. La sede della mediazione sarà _____ [indicare la città].

Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Arbitro Unico [ovvero, Collegio Arbitrale] in base al Regolamento di Arbitrato di ADR Center in vigore al momento dell'attivazione dell'arbitrato, consultabile al sito www.adrcenter.com. L'arbitrato avrà natura rituale. La sede dell'arbitrato sarà..... Gli arbitri applicheranno il diritto La decisione dell'arbitro [ovvero, arbitri] sarà finale e vincolante per le parti.

Mediazione poi processo civile

Ogni controversia nascente da o collegata a questo Contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center, società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione. Il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet www.adrcenter.com. La sede della mediazione sarà _____ [indicare la città].

Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del foro di _____ [indicare la città].

Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

commentato con la relazione illustrativa

(il testo della relazione fa riferimento a una versione del D. lgs n. 28/2010 che è poi stata lievemente modificata prima della pubblicazione sulla G.U.)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

- a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
- e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

L'articolo 1 contiene alcune definizioni di concetti ricorrenti nell'articolato, al fine di delimitare la

materia di intervento del decreto legislativo rispetto a fenomeni contigui quali la conciliazione giudiziale e l'arbitrato, oltre che per garantire una migliore leggibilità del testo.

Alla lettera a), viene in primo luogo offerta una definizione del concetto di mediazione. La legge-delega n. 69 del 2009 non prevede una struttura rigida e predeterminata della mediazione civile e commerciale, ma si affida principalmente all'esperienza autoregolativa di quei soggetti pubblici e privati che, negli ultimi anni, hanno dato vita – nel contesto della conciliazione societaria di cui agli articoli 38-40 del d. lgs. n. 5 del 2003, ma anche in forme più spontanee – a esperienze di mediazione stragiudiziale di buon successo e che possono pertanto costituire il punto di riferimento per l'intervento del legislatore delegato. Per tale ragione, nella definizione di mediazione si sottolinea anzitutto che la denominazione attribuita all'attività svolta, dalle parti, da coloro che la esercitano o da altre fonti normative, è irrilevante, posto che la moderna mediazione non si lascia irrigidire in formule che in realtà colgono del fenomeno solo aspetti parziali.

L'elemento caratterizzante è invece dato dalla finalità di assistenza delle parti nella ricerca di una composizione non giudiziale di una controversia.

Per controversia è da intendersi la crisi di cooperazione tra soggetti privati, risolubile non soltanto attraverso la netta demarcazione tra torti e ragioni di ciascuno, ma anche per mezzo di accordi amichevoli che tendano a rinegoziare e a ridefinire gli obiettivi, i contenuti e i tempi del rapporto di cooperazione, in vista del suo prolungamento, e non necessariamente della sua chiusura definitiva. Già nella definizione iniziale viene pertanto esplicitata l'opzione per una mediazione che sappia abbracciare contemporaneamente forme sia facilitative che aggiudicative. Alle forme facilitative è anzi assegnata una certa preferenza (v. anche gli articoli 8 e 11), in virtù della loro maggiore duttilità rispetto ai reali interessi delle parti e

della conseguente loro maggiore accettabilità sociale.

I mezzi utilizzati per giungere alla composizione sono dunque tendenzialmente irrilevanti, anche se la terzietà e l'imparzialità del soggetto che svolge la mediazione restano elementi imprescindibili.

La lettera b) definisce il mediatore, vale a dire la persona o le persone fisiche che conducono il procedimento di mediazione, per conto dell'organismo, e che sono chiamati a operare per la composizione della controversia, senza essere però dotati di poteri decisionali; anche sotto il profilo soggettivo, si sottolinea pertanto la distanza della mediazione così come definita nel decreto da forme di risoluzione della controversia paragiurisdizionali.

La lettera c) definisce il concetto di conciliazione, intesa come esito positivo dell'attività di mediazione.

La lettera d) definisce l'organismo abilitato a svolgere la mediazione e precisa che tale abilitazione spetta a enti pubblici e privati, privi tuttavia dell'autorità di imporre una soluzione in termini vincolanti. Tale precisazione, ripresa da alcuni strumenti normativi internazionali, è utile a ribadire – così come per il mediatore – la natura informale e primariamente facilitativa dell'attività di mediazione svolta dagli organismi di cui al decreto, ma soprattutto serve a distanziarla da forme arbitrali o pararbitrali di decisione della controversia.

La lettera e) definisce infine il registro degli organismi di conciliazione. In linea con la legge-delega e riprendendo l'esperienza della conciliazione societaria, si è scelto di riservare la mediazione a organismi dotati di un'abilitazione pubblica e soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia (v. articolo 16). A tal fine il decreto legislativo rimanda a un decreto ministeriale, che dovrà istituire un registro degli organismi abilitati, salvo affidare, fino a quella data e senza soluzioni di continuità, i compiti descritti al già esistente registro della conciliazione societaria, istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Nel testo, il rinvio al registro è dunque indifferentemente operato a quello già esistente e a quello da istituire.

Art. 2

(Controversie oggetto di mediazione)

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

L'articolo 2, comma 1 chiarisce – in linea con la delega (articolo 60, comma 3, lettera a), della legge n. 69 del 2009) e con la normativa comunitaria (articolo 1, comma 2 della direttiva dell'Unione europea n. 52/2008) – che la mediazione ha per oggetto diritti di cui le parti possano disporre. A tale enunciato, del resto, corrisponde il limite generale dell'ordine pubblico e del rispetto delle norme imperative di cui fanno menzione gli articoli 12, comma 1, e 14, comma 2, lettera c).

Al comma 2 è poi precisato che la procedura di mediazione disciplinata dal decreto non esclude il ricorso a istituti già ampiamente sperimentati nella pratica, che consentono di giungere alla composizione di controversie su base paritetica o attraverso procedure di reclamo disciplinate dalle carte di servizi, ma che si differenziano dalla mediazione per il mancato intervento di organismi terzi e imparziali.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3

(Disciplina applicabile e forma degli atti)

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

L'articolo 3 regola la disciplina applicabile al procedimento di mediazione.

In linea con i principi di delega, che a loro volta fanno rinvio sul punto alla normativa comunitaria e alla disciplina della conciliazione societaria, la scelta di fondo, calata nei commi 1 e 2, è stata quella di valorizzare le esperienze autoregolative e di minimizzare l'intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell'attività di mediazione. Quest'ultima è pertanto disciplinata in modo prevalente dal regolamento privato, di cui ciascun singolo organismo deve dotarsi e che deve essere depositato presso il Ministero della giustizia all'atto dell'iscrizione al registro (articolo 16, comma 3). I limiti che l'articolo 3 pone alla potestà regolamentare degli organismi si riducono al rispetto del dovere di riservatezza, poi disciplinato in modo analitico nell'articolo 9, e del dovere di imparzialità del mediatore rispetto al singolo affare trattato.

Al comma 3 si precisa poi che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

Il comma 4 infine recepisce il principio di cui all'articolo 60, comma 3, lettera i) della legge-delega, prevedendo la possibilità di esercitare la mediazione secondo modalità telematiche, affidando al regolamento dell'organismo la disciplina più analitica di tali modalità. Anche il ricorso alla telematica si inserisce nel quadro della semplificazione e deformalizzazione dell'attività di mediazione, che costituisce una delle leve su cui fare maggior affidamento per la diffusione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Nel successivo articolo 16 è reso chiaro che le forme telematiche devono salvaguardare in ogni caso la sicurezza delle comunicazioni e la riservatezza dei dati trasmessi.

Art. 4

(Accesso alla mediazione)

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è

presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

L'articolo 4 delinea innanzi tutto le modalità di avvio del procedimento di mediazione, che si articolano in una semplice domanda da depositare, e dunque da porre per iscritto, presso la segreteria di un organismo inserito nel registro di cui all'articolo 16.

Deliberatamente, non si stabilisce un criterio di competenza in senso proprio, così da evitare una impropria giurisdizionalizzazione della sequenza che avrebbe alimentato contrasti e imposto criteri per la risoluzione dei conflitti.

Le parti saranno così libere di investire, concordemente o singolarmente, l'organismo ritenuto maggiormente affidabile.

Qualora, rispetto alla stessa controversia, vi siano più domande di mediazione, si è optato per un criterio selettivo oggettivo, e di piana applicazione, quale quello della prevenzione: il procedimento di mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata depositata la prima domanda. Questo spiega anche perché si è scelto di imporre alla domanda la forma del deposito documentale.

Il descritto requisito formale minimo garantisce certezza anche ai diversi, ulteriori e delicati fini del regime di impedimento della decadenza di cui all'articolo 5, e di interruzione e sospensione della prescrizione.

Si è previsto, con finalità di garanzia, che, per l'applicazione del criterio di prevenzione, si deve fare riferimento alla necessaria ricezione della comunicazione della domanda depositata.

Entrambi i rami del parlamento hanno suggerito di introdurre, invece, un criterio di competenza territoriale specifico, in particolare riferito alla ubicazione della sede dell'organismo nel circondario del tribunale ovvero, anche in subordine, nel distretto della Corte di appello che sarebbero competenti a decidere la corrispondente causa di merito.

L'osservazione non può essere accolta per svariati motivi.

Il primo, già di per sé assorbente, è dato dal fatto che la mediazione non ha un oggetto necessariamente corrispondente a una lite, coinvolgendo usualmente il complessivo rapporto tra le parti, e quindi includendo, potenzialmente, più cause suscettibili di diverse competenze.

Inoltre, lo stesso bene della vita è spesso suscettibile di più domande, anch'esse corrispondenti a plurime competenze (domande di accertamento, di adempimento, costitutive).

Il secondo profilo è dato dalla già ricordata impossibilità di risolvere i conflitti tra le competenze degli organismi, a meno di non rimettere al giudice della successiva causa di merito, sempre che ritenga la lite davanti a sé corrispondente alla mediazione svolta, la valutazione della competenza medesima. Con l'effetto di rischiare il regresso della causa, nei casi di condizione di procedibilità, per una decisione difforme della Corte di cassazione in sede di legittimità, posto che non sarebbe

utilizzabile neanche il regolamento di competenza previsto dal codice di rito civile per le decisioni giudiziali sulla competenza degli uffici giudiziari. Con conseguente lesione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo. La regola della prevenzione evita dunque la scelta di criteri quale quello della sede o residenza della parte chiamata in mediazione, ovvero quello opposto. Ognuna di queste ipotesi avrebbe comunque alimentato – nonostante l'apparente semplicità – dannosi contrasti interpretativi (si pensi alla residenza o sede ritenute fittizie). E avrebbe altresì implicato inconvenienti non trascurabili: ad esempio, il "foro del convenuto" avrebbe costretto alcune categorie di soggetti, che oggi godono di un regime protettivo di competenza, quali i consumatori, a recarsi necessariamente presso l'avversario; ovvero, avrebbe impedito alla parte di optare per organismi ritenuti più affidabili anche se con sede viciniora ma differente da quella propria o della propria residenza, senza contare che, in alcune materie, gli organismi ben difficilmente conosceranno una distribuzione così capillare da riprodurre la competenza degli uffici giudiziari.

In ogni caso, si è tenuto conto delle rilevanti esigenze sottese alle osservazioni parlamentari, riprendendo un ulteriore suggerimento delle Camere: si è prevista espressamente la sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione solo se essa avvenga senza giustificato motivo (art. 8, comma 5). Tra i giustificati motivi potrà quindi agevolmente rientrare la mancata partecipazione a una mediazione proposta davanti a un organismo senza alcun collegamento con la residenza o sede delle parti, con il loro domicilio o con i fatti oggetto di conflitto. Mentre potrà sanzionarsi la mancata partecipazione a una mediazione proposta davanti a organismo caratterizzato dagli esposti criteri di collegamento, anche se successiva alla prima avviata al contrario in modo abusivo.

Va poi precisato che è parsa superabile anche la richiesta, proveniente dalle Commissioni, di precisare che la "litispendenza" si determina con il deposito della domanda: sembra evidente che si tratta di un concetto processuale del tutto estraneo alla struttura della mediazione.

Il secondo comma dell'articolo mira poi a risolvere un problema connesso: quello della individuazione della controversia. Si fa riferimento alle parti, all'oggetto e alle ragioni della pretesa,

per delineare una cornice più snella rispetto a quella della domanda giudiziale, in quanto riferibile a una contesa che investa un rapporto fonte di possibili plurime cause. Allo stesso tempo, si è dovuto precisare quel contenuto minimo che risultasse coerente con le anticipate ricadute sulla prescrizione e decadenza.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 4, affronta il delicato tema degli obblighi di informazione dell'avvocato (articolo 60, comma 3, lettera n), della legge n. 69/2009) cui eventualmente la parte si sia rivolta per esaminare la fattispecie litigiosa che la coinvolge.

Si evidenzia l'importanza di tale obbligo imponendo un'informativa specifica e scritta, abbinata a quella sulle agevolazioni fiscali di cui la parte in mediazione può usufruire.

L'avvocato dovrà informare la parte all'atto del conferimento dell'incarico. Sul punto si è accolta l'osservazione della Commissione del Senato, modificando la disposizione che prevedeva l'obbligo d'informativa al momento – meno precisamente individuabile – del primo colloquio con l'assistito.

La sanzione per l'omessa informativa è stata individuata nell'annullabilità del contratto concluso eventualmente con l'assistito, rafforzata dall'obbligo di allegare il documento, sottoscritto, all'atto introduttivo del giudizio in ipotesi instaurato.

Entrambe le Commissioni parlamentari hanno suggerito la limitazione della previsione a quella dell'illecito disciplinare.

La proposta emendativa non è stata accolta innanzi tutto perché ultronea rispetto a quanto la legge professionale già prevede, e in secondo luogo perché si è ritenuto di dover mantenere una tutela rafforzata della parte coinvolta, che necessariamente deve andare al di là dei profili deontologici, che ineriscono la condotta del professionista piuttosto che la protezione dei diritti del soggetto destinatario della sua prestazione.

Si tratta di un vizio che non si riverbera sulla validità della procura, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo la Suprema Corte, infatti, la procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio la cui invalidità non toglie quindi al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura.

In tal modo, inoltre, si è evitato anche di prevedere un'improcedibilità della domanda medesima, che sarebbe andata a danno della stessa parte a favore della quale è introdotta la previsione.

In aggiunta, il giudice informerà la parte non avvisata della possibilità di avvalersi della mediazione.

Art. 5

(Condizione di procedibilità e rapporti con il processo)

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita,

assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui

all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

Nell'articolo 5 sono regolati i rapporti tra il procedimento di mediazione e l'eventuale processo civile relativo alla medesima controversia su cui si è svolta o si svolge la mediazione.

Il comma 1 configura la mediazione, rispetto ad alcune materie, come condizione di procedibilità. Lo schema seguito è quello già sperimentato nelle controversie di lavoro, agli articoli 410 ss. del codice di procedura civile, o nelle controversie agrarie, ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203. La parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare la mediazione e il giudice, qualora rilevi – su eccezione di parte nella prima difesa o d'ufficio entro la prima udienza – che la mediazione non è stata tentata o che non è decorso il termine massimo per il suo completamento, fissa una nuova udienza dopo la scadenza del termine massimo per la mediazione, onde consentirne lo svolgimento. Se poi la mediazione non è ancora iniziata, il giudice deve altresì assegnare un termine per la presentazione della domanda a un organismo iscritto. Rispetto al modello del processo del lavoro, si è preferito non prevedere la sospensione del processo, ma un suo semplice differimento, atteso lo sfavore che il legislatore degli ultimi anni rivolge verso l'istituto della sospensione. La sospensione è del resto anche più dispendiosa per le parti, che possono dover riassumere il processo dopo la cessazione della causa sospensiva.

Il comma 1 intende così allargare a una vasta serie di rapporti la condizione di procedibilità, sul presupposto che solo una simile estensione possa garantire alla nuova disciplina una reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie.

Al riguardo, occorre rammentare che la Corte costituzionale ha più volte giudicato legittimo il perseguimento delle finalità deflattive, realizzato attraverso il meccanismo della condizione di procedibilità. Si tratta, infatti, di una misura che, senza impedire o limitare oltremodo l'accesso alla giurisdizione, si limita a differirne l'esperimento, imponendo alle parti oneri obiettivamente non gravosi e volti anzi a dare soddisfazione alle loro pretese in termini più celeri e meno dispendiosi (Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276, Corte cost. 4

marzo 1992, n. 82 e in relazione al giusto processo Corte cost. 19 dicembre 2006, n. 436).

La condizione di procedibilità si pone perfettamente in linea con le direttive della legge-delega. Su questo punto la Commissione Giustizia del Senato, nel parere reso il 27 gennaio 2010, ha espresso delle perplessità, invitando il Governo a escludere l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione.

In realtà, come riconosciuto nello stesso parere, l'articolo 60, comma 3, lettera a) della legge n. 69 del 2009 stabilisce, come unico limite all'esercizio della delega, che la disciplina della mediazione non può precludere l'accesso alla giustizia.

Ora, tale concetto non può essere interpretato in senso letterale, dovendosi certamente in esso ricomprendere anche le ipotesi in cui l'accesso alla giustizia non è formalmente precluso, ma è reso particolarmente oneroso sotto il profilo economico o dei tempi necessari alla conclusione della procedura obbligatoria di mediazione; ciò precisato, non può esservi dubbio che la disciplina dell'articolo 5, comma 1, del decreto – regolando l'ipotesi di una condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda - si tenga lontana da tali estremi e realizzi quel punto di equilibrio tra diritto d'azione ex articolo 24 Cost. e interessi generali alla sollecita amministrazione della giustizia e al contenimento dell'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, più volte richiesto dalla Corte costituzionale per affermare la legittimità di simili interventi normativi (v. anche Corte cost., 24 marzo 2006, n. 125)

Il procedimento di mediazione ha, infatti, una durata massima molto contenuta, ha costi ridotti, soprattutto se si considera che costituisce uno strumento che consente di evitare il giudizio e dunque di realizzare un ben maggiore risparmio, è completamente gratuito per i cittadini non abbienti e, anche quando si inserisce in un processo già avviato, non ne impone la sospensione, ma il semplice differimento. Inoltre, anche per la conciliazione obbligatoria, le parti hanno sempre la possibilità di presentare la domanda giudiziale prima di svolgere la mediazione, e procedere alla sua trascrizione, per conseguire gli effetti che la legge vi ricollega (art. 2652 ss. del codice civile). In aggiunta, va sottolineato che numerosi articoli del testo pongono l'accento sulla mediazione facilitativa, vale a dire su una forma di mediazione nella quale il mediatore non è, a differenza del giudice,

vincolato strettamente al principio della domanda e può trovare soluzioni della controversia che guardano al complessivo rapporto tra le parti. Il mediatore non si limita a regolare questioni passate, guardando piuttosto a una ridefinizione della relazione intersoggettiva in prospettiva futura. Si pensi ai contratti bancari, in cui il cliente ha spesso la necessità non soltanto di vedersi riconoscere competenze negategli dall'istituto creditizio, ma anche di rinegoziare il complessivo rapporto bancario in tutti i suoi molteplici aspetti. O ancora, si faccia l'esempio dei rapporti condominiali, in cui la coesistenza forzosa dei comproprietari consiglia, se non addirittura impone, la ricerca di soluzioni facilitative, che consentano in ogni caso di riavviare la convivenza condominiale al di là della decisione del singolo affare. Tale impostazione, che connota fortemente la mediazione disciplinata dal decreto, è di grande ausilio anche per giustificare una condizione di procedibilità a largo raggio, in particolare per garantire che tale limitazione del diritto di azione sia realmente efficace in chiave deflattiva. Una mediazione in cui la definizione complessiva del rapporto tra le parti è incentivata si presenta, infatti, assai più appetibile per le parti, consentendo loro non soltanto un'abbreviazione dei tempi, ma anche di conseguire risultati che il processo è inidoneo ad assicurare.

Nella scelta delle materie rispetto alle quali la mediazione è condizione di procedibilità, due sono stati i criteri-guida seguiti.

In primo luogo, si sono prescelte quelle cause in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione adjudicativa della singola controversia. Oltre al condominio, di cui si è già detto, si è fatto riferimento anzitutto ad alcuni contratti di durata per i quali la condizione di procedibilità non è tra l'altro sconosciuta (locazione, comodato, affitto d'azienda) ovvero ai rapporti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, allo stesso gruppo sociale, alla stessa area territoriale (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, condominio, patti di famiglia).

L'inserimento dei patti di famiglia, su cui si è soffermato il parere della Commissione Giustizia della Camera, si giustifica in quanto l'art. 768-octies del codice civile già prevede la preliminare devoluzione delle relative controversie agli

organismi di mediazione previsti dal d. leg. 5/2003 e il presente decreto consente di chiarire che tale devoluzione è obbligatoria. Naturalmente, l'obbligatorietà è valevole solo per le controversie su patti di famiglia (o su clausole degli stessi) riguardanti diritti disponibili.

In secondo luogo, si sono prescelte alcune controversie in materia di risarcimento del danno, che traggono origine da rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale (responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa). Tali controversie appaiono più facilmente mediabili e sono inoltre caratterizzate da una complessità che può essere più facilmente dipanata in ambito stragiudiziale. Ad esse si sono aggiunte, raccogliendo sul punto un suggerimento della Commissione Giustizia del Senato, le controversie risarcitorie derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, che formano oggetto di un rilevante contenzioso, ma per le quali sono ampi gli spazi di conciliazione stragiudiziale.

In terzo luogo, si sono individuate alcune tipologie contrattuali (contratti assicurativi, bancari e finanziari) che, oltre a sottendere rapporti duraturi tra le parti e dunque necessità analoghe a quelle appena illustrate, conoscono una diffusione di massa e sono alla base di una parte non irrilevante del contenzioso. A ciò si aggiunga che il settore dei contratti di servizi già vanta diffuse esperienze di composizione bonaria, che potranno essere messe utilmente a profitto anche nel nuovo procedimento di mediazione introdotto. Proprio per quest'ultima ragione, si è pensato di valorizzare sia il procedimento di conciliazione previsto dal d. lgs. 8 settembre 2007, n. 179, sia il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, facendoli assurgere – nelle materie di riferimento – a condizione di procedibilità alternativa rispetto a quella davanti agli organismi, sul presupposto che gli organi ivi disciplinati offrano già oggi adeguate garanzie di imparzialità e di efficienza.

Si è ritenuto peraltro opportuno escludere dal raggio applicativo del tentativo obbligatorio le azioni inibitorie e risarcitorie regolate dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo e

le azioni risarcitorie previste dagli articoli 137 ss. del codice delle assicurazioni private.

Nel caso delle azioni a tutela di interessi superindividuali, l'esclusione nasce o dall'esistenza di un'autonoma condizione di procedibilità o dalla constatazione che non è concepibile una mediazione nell'azione di classe fino a quando quest'ultima non ha assunto i connotati che permetterebbero una mediazione allargata al maggior numero dei membri della collettività danneggiata, fino dunque alla scadenza del termine per le adesioni (v. articolo 15).

Fermo quanto previsto dal comma 1, la mediazione è facoltativa.

Per rafforzarne l'efficacia, al comma 2 è stato peraltro previsto che anche la mediazione facoltativa possa interferire con il processo.

Si tratta della mediazione sollecitata dal giudice, prevista anche dalla direttiva comunitaria n. 2008/52/Ce e che si affianca, senza sostituirla, alla mediazione giudiziale. La mediazione disciplinata dal presente decreto ha tuttavia potenzialità ulteriori, legate alle soluzioni facilitative di cui si è parlato e che sono invece tendenzialmente estranee ai poteri del giudice. Il giudice di merito, di primo o secondo grado, valuta se formulare l'invito in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, onde non favorire dilazioni. Se le parti aderiscono all'invito del giudice, questi provvede ai sensi del comma 1, fissando una nuova udienza dopo la scadenza del termine per la mediazione. L'adesione delle parti è stata prevista onde evitare che esse debbano soggiacere a un'iniziativa del giudice, senza essere convinte della possibilità di comporre la controversia in via stragiudiziale.

Va precisato che, nelle materie di cui al comma 1, la mediazione sollecitata dal giudice non è impedita o vietata dal fallimento della mediazione `obbligatoria`. Come è sempre possibile giungere alla conciliazione giudiziale anche nelle cause per le quali il previo tentativo di conciliazione riveste carattere obbligatorio, analogamente il giudice può individuare nuovi spazi di composizione della controversia e invitare le parti a esplorarli.

Ai commi 3 e 4 sono elencati i procedimenti il cui svolgimento non è precluso dalla mediazione.

In particolare, il comma 3 riprende, con formulazione più estesa, il disposto dell'articolo

412-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile. La mediazione non può andare a discapito della parte che ha interesse a ottenere un provvedimento urgente o cautelare; imporre una sospensione in tali ipotesi significherebbe precludere l'accesso alla giurisdizione rispetto a situazioni di che richiedono una decisione in tempi molto ristretti e sulle quali il mediatore è privo di qualsiasi potere d'intervento. La formula prescelta ("provvedimenti urgenti e cautelari") è molto ampia, onde potervi ricomprendere con sicurezza anche quei provvedimenti volti a fronteggiare stati di bisogno, la cui qualificazione è incerta in giurisprudenza e dottrina (come ad es. l'ordinanza provvisoria ex articolo 147 del codice delle assicurazioni private o l'accertamento tecnico preventivo, sulla cui natura cautelare si è recentemente pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 28 gennaio 2010). Il comma 3 chiarisce poi che la mediazione non preclude la trascrizione della domanda giudiziale, non impedisce cioè all'attore di conseguire gli effetti sul regime di circolazione dei diritti disciplinati negli articoli 2652 ss. del codice civile; si tratta di quegli effetti di anticipazione della tutela che non a caso la dottrina accomuna alla tutela cautelare e urgente tra gli strumenti per realizzare il fondamentale principio secondo cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione.

Il comma 4 elenca poi una serie di procedimenti ai quali non si applicano le disposizioni sulla condizione di procedibilità e per i quali la mediazione su sollecitazione del giudice non opera con effetto preclusivo. Il carattere che accomuna i procedimenti elencati è dato dal fatto che essi sono posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi medesimi.

Rispetto alla disciplina dell'articolo 412-bis del codice di procedura civile, l'elenco dei procedimenti esclusi è più nutrito, in quanto più ampia è la gamma degli affari investiti dalla mediazione rispetto ai rapporti di lavoro, e dunque più varie le esigenze di tutela che possono presentarsi.

L'esclusione dei procedimenti di ingiunzione e di convalida di licenza o sfratto (lettere a e b) si giustifica per il fatto che in essi ci troviamo di fronte a forme di accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva. Il procedimento è caratterizzato da un contraddittorio differito o rudimentale, e mira a consentire al creditore di conseguire rapidamente un titolo esecutivo. Appare pertanto illogico frustrare tale esigenza imponendo la mediazione o comunque il differimento del processo (sulla non applicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione al procedimento ingiuntivo v. del resto Corte cost. 6 febbraio 2001, n. 29; Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276). È stato peraltro previsto che la mediazione possa trovare nuovamente spazio all'esito della fase sommaria, quando le esigenze di celerità sono cessate, la decisione sulla concessione dei provvedimenti esecutivi è stata già presa e la causa prosegue nelle forme ordinarie.

L'esclusione dei procedimenti possessori fino all'adozione dei provvedimenti interdittali (lettera c) si giustifica per motivi analoghi a quelli che riguardano i provvedimenti cautelari (somma urgenza nel provvedere). La collocazione nel comma 5 è dovuta al fatto che il procedimento possessorio può conoscere una fase di merito (articolo 703, quarto comma, codice di procedura civile), nella quale è incongruo non consentire la mediazione.

I procedimenti di cognizione che si inseriscono incidentalmente nell'esecuzione forzata (opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, controversie in sede di distribuzione, accertamento dell'obbligo del terzo) sono stati esclusi (lettera d) per la loro stretta interferenza con l'esecuzione forzata. Consentire o, peggio, imporre la dilazione nella fase processuale in cui la soddisfazione del singolo diritto è più prossima significherebbe aprire la strada a manovre dilatorie da parte dei debitori esecutati.

Rispetto ai procedimenti in camera di consiglio (lettera e), l'esclusione trova ragione nella flessibilità e rapidità con cui il giudice può provvedere sul bene della vita richiesto.

Infine, la lettera f) esclude l'azione civile esercitata nel processo penale, sul presupposto che tale azione è subordinata ai tempi e alle condizioni dello stesso; subordinarne l'esercizio alla previa mediazione equivarrebbe a impedire o a ostacolare fortemente la costituzione di parte civile, così sacrificando una forma di esercizio

dell'azione civile da reato di grande efficacia e forte valore simbolico.

Il comma 5 disciplina l'ipotesi in cui una clausola di mediazione o conciliazione è contenuta in un contratto o nello statuto societario o nell'atto costitutivo dell'ente, e il tentativo non è stato esperito, sulla falsariga di quanto già previsto dall'articolo 40 del d. lgs. n. 5 del 2003 in materia di conciliazione societaria. In tale ipotesi si è previsto che, fuori dei casi di tentativo obbligatorio, il giudice adito debba fissare una nuova udienza ai sensi del comma 1 e assegnare un termine per il deposito della domanda di mediazione davanti all'organismo scelto in contratto, se iscritto al registro, o, in mancanza, ad altro organismo iscritto. In questo caso l'invito del giudice e il contestuale rinvio non richiedono l'adesione delle parti, ma sono obbligatori: ciò dipende dal fatto che una delle parti, proponendo il giudizio, ha già rinunciato alla clausola di mediazione, cosicché l'invito alla mediazione è più assimilabile al provvedimento che il giudice deve adottare ai sensi del comma 1.

Il comma 6 equipara l'istanza di mediazione alla domanda giudiziale ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione e dell'impedimento della decadenza. Anche tale previsione è stata modellata sull'analoga disciplina della conciliazione societaria (articolo 40, d. lgs. n. 5 del 2003) e appare ancor più opportuna nel quadro di una mediazione che in alcuni casi deve essere obbligatoriamente tentata prima dell'accesso alla giurisdizione. Rispetto all'articolo 40 citato, si è ritenuto tuttavia di aggiungere che la domanda di mediazione impedisce la decadenza una sola volta: ciò al fine di evitare che vengano proposte istanze strumentali di mediazione al solo fine di differire la scadenza del termine decadenziale. Gli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza si producono a decorrere dalla ricezione della comunicazione all'altra parte.

Art. 6 (Durata)

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito

della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

All'articolo 6, come da delega (articolo 60, comma 3, lettera q), si fissa in quattro mesi il termine massimo di durata del procedimento di mediazione, decorrente dal deposito della domanda, o, nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine fissato da quest'ultimo per il menzionato deposito.

Si osserva che il termine massimo è più esteso di quello previsto dal novellato articolo 295 del codice di procedura civile per la sospensione volontaria. Le parti che vogliono andare in mediazione potranno usufruire del termine di tre mesi di sospensione volontaria all'esito del quale le udienze potranno riprendere, senza che ciò debba necessariamente incidere sulla mediazione medesima.

Infatti, posto che in tale ipotesi la mediazione avrà base puramente volontaristica, non sono ragionevolmente prospettabili atti processuali che ne possano impedire il buon esito per il breve differenziale temporale descritto.

La Commissione giustizia del Senato ha chiesto, sul punto, di precisare la natura perentoria del termine e le conseguenze della sua violazione.

Entrambi i suggerimenti non sono stati accolti sia perché la perentorietà è qualificazione che si addice ai termini processuali, quale non è quello in esame, cui dunque non si applica la sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742; sia perché le conseguenze dello spirare del termine sono già indicate nella ripresa dell'iter processuale.

Art. 7

(Effetti sulla ragionevole durata del processo)

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposti dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

L'articolo 7 sottrae il periodo di sospensione al computo del termine oltre il quale la durata del processo è da considerarsi irragionevole ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. Il presupposto di tale previsione è che la mediazione determina un rallentamento del processo da un lato non imputabile allo Stato, dall'altro lato funzionale a una più rapida e meno dispendiosa composizione degli interessi delle parti.

Art. 8 (Procedimento)

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio

ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

L'articolo 8 regola il procedimento di mediazione, non soggetto ad alcuna formalità.

Si prevede che il responsabile dell'organismo fissi il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, evitando che vi sia dispersione temporale tra il deposito stesso, la designazione del mediatore e l'avvio dell'attività di quest'ultimo.

Qualora il rapporto oggetto di controversia implichi la necessità di conoscenze tecniche specifiche, l'organismo nominerà co-mediatori, e solo ove ciò non sia possibile, il mediatore potrà avvalersi di esperti iscritti negli albi presso i tribunali. In quest'ultimo caso il regolamento dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione del compenso all'esperto.

Con la descritta scelta si vogliono contenere i costi della mediazione, posto che, nel caso di mediatore ausiliario, l'indennità complessivamente dovuta dalle parti all'organismo deve restare nei limiti massimi previsti (articolo 17, comma 3), mentre nell'ipotesi dell'esperto vi sarà un distinto compenso aggiuntivo.

La norma prevede, poi, che il mediatore abbia come primario e previo obiettivo quello di portare le parti all'accordo amichevole. Solo in linea gradata, e come specificato all'articolo 11, proporrà, se del caso, una soluzione della controversia, come tale fondata sulla logica c.d. adversarial della distribuzione delle ragioni e dei torti.

Le Commissioni parlamentari hanno concordemente suggerito di prevedere una sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione. Tale suggerimento è stato accolto.

Il comma 6 dell'articolo 11 introduce quindi una sanzione in tal senso, prevedendo che, qualora tale assenza non sia giustificata, il giudice possa, nel successivo eventuale giudizio, trarne argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. La previsione ha come scopo principale di incentivare la partecipazione alla mediazione. La clausola che fa salvo il giustificato motivo attribuisce peraltro al giudice un margine di valutazione, che gli consentirà di apprezzare i casi nei quali l'assenza è provocata proprio da colui che propone la mediazione. Si faccia l'esempio di colui che sia stato chiamato

davanti a un organismo privo di qualsivoglia competenza specifica per la materia trattata o in un luogo molto distante dalla sua residenza, senza alcun legame territoriale con l'oggetto della causa.

Art. 9 (Dovere di riservatezza)

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

L'articolo 9 disciplina i doveri di riservatezza che incombono su coloro che svolgono la loro attività professionale o lavorativa presso l'organismo, rispetto alle dichiarazioni e informazioni comunque acquisite durante il procedimento di mediazione.

Per il mediatore, tale dovere si estende (comma 2) alle parti del procedimento, rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni che egli ha raccolto da ciascuna di esse durante le sessioni separate tenute. È infatti noto che la moderna mediazione, ispirata alla logica della composizione anche facilitativa della lite, si caratterizza per il fatto di utilizzare tecniche diverse da quelle che contraddistinguono il processo ordinario; tra queste vi è quella che suggerisce al mediatore di ascoltare le parti anche separatamente, onde assumere informazioni che la parte potrebbe non essere propensa a rivelare davanti alla controparte, ma che sono comunque utili al mediatore per ricercare l'accordo. A garanzia della buona riuscita delle sessioni separate, vi è dunque il dovere del mediatore di non rivelare quanto appreso in quella sede neppure alle altre parti del procedimento e di non trasfondere le informazioni

nella proposta o nel verbale che chiudono la mediazione.

Il dovere di segretezza rispetto alle dichiarazioni rese separatamente può essere peraltro derogato dalle parti, rientrando pienamente nella loro disponibilità negoziale.

Art. 10

(Inutilizzabilità e segreto professionale)

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

L'articolo 10 disciplina il segreto professionale cui è tenuto il mediatore, e il regime probatorio di cui sono oggetto le informazioni riservate acquisite durante lo svolgimento della mediazione.

In particolare, le dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso della mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della mediazione, né possono formare oggetto di testimonianza in un qualunque giudizio.

Il mediatore, inoltre, non può essere costretto a deporre sulle stesse dichiarazioni o informazioni

davanti ad ogni autorità, giudiziaria o di altra natura.

A quest'ultimo, in particolare, sono estese le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie assegnate dall'articolo 103, dello stesso codice, al difensore.

Questa norma si collega alla regolamentazione della riservatezza che – anche nei rapporti bilaterali tra le singole parti e il mediatore – deve accompagnare il procedimento di mediazione, affinché i soggetti coinvolti si sentano liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto dotato di professionalità. Va ribadito che l'esperienza comparata e pratica ha mostrato che solo su queste premesse la mediazione può essere realmente alternativa alle soluzioni autoritative del conflitto sociale, e avere successo. A completamento della disciplina, e in coerenza con la sua ratio, è stato accolto il suggerimento del Parlamento volto a prevedere l'inammissibilità del giuramento decisorio.

Infatti, mentre la testimonianza è un mezzo di prova su fatti accaduti, il menzionato giuramento è in realtà un atto di disposizione del diritto, motivo per cui non può essere impedito, sia o meno rientrato tale diritto nell'oggetto del procedimento di mediazione.

Art. 11

(Conciliazione)

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di

risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Nell'articolo 11 è regolata la fase conclusiva del procedimento di mediazione, che ha tre potenziali esiti, come anticipato nell'articolo 8.

Il primo, positivo, è regolato nel comma 1 e vede il mediatore in veste di facilitatore di un accordo amichevole tra le parti. Il raggiungimento di un accordo amichevole è fortemente stimolato dal decreto, che intende promuovere la composizione bonaria, non basata sul modello avversariale. Anche in questo caso ci troviamo davanti a una conciliazione, i cui contenuti non scaturiscono tuttavia da una proposta conciliativa espressa. Il mediatore si limita perciò a formare processo verbale dell'avvenuto accordo.

Qualora l'accordo amichevole non sia raggiunto, il decreto prevede la possibilità che il mediatore formuli una proposta conciliativa, possibilità che si trasforma in obbligo quando le parti ne facciano concorde richiesta.

Il decreto ha inteso in tal modo realizzare una sintesi tra le diverse posizioni che caratterizzano l'attuale dibattito sulla mediazione. Salva l'ipotesi in cui sono le parti a chiederlo in modo espresso e concorde, si è voluto evitare di rendere obbligatoria la proposta anche nei casi in cui l'attività di mediazione svolta non abbia consentito l'emersione di sufficienti elementi per una definizione alternativa del conflitto. Si è tuttavia lasciata al mediatore la valutazione circa l'esistenza di tali elementi, onde sottrarre alla parte più ostile alla sollecita composizione della controversia un facile strumento di boicottaggio della procedura. Se la proposta fosse interamente rimessa alla congiunta volontà delle parti, quella meno propensa alla conciliazione avrebbe buon gioco nel negare il proprio consenso, posto che da ciò non deriverebbe per lui alcuna conseguenza sfavorevole. Consentendo invece al mediatore di formulare comunque una proposta, la parte contraria resta libera di rifiutarla, ma è indotta a valutare attentamente tale possibilità e a farlo secondo buona fede, se non vuole correre il rischio di subire le conseguenze previste dall'articolo 13 del decreto.

A tal fine, il decreto espressamente prevede che il mediatore debba, prima di formulare la proposta, informare le parti delle conseguenze appena menzionate.

La previsione di una proposta così congegnata ha inoltre lo scopo di rimarcare la finalità deflattiva della mediazione. Non è infatti da escludere che le parti, di fronte a una proposta formalizzata dal

mediatore, la accettino nonostante il fallimento del precedente tentativo informale o che, comunque, pur dopo averla rifiutata, si rendano conto della difficoltà di raggiungere i risultati sperati e rinuncino a rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Inoltre, al fine di promuovere ulteriormente la fiducia delle parti nel disvelamento delle informazioni riservate durante la mediazione, nulla esclude che il regolamento dell'organismo possa prevedere che siano due diversi mediatori-persone fisiche a condurre, rispettivamente, la fase di mediazione facilitativa e a formulare la successiva eventuale proposta, sulla base, naturalmente, delle sole l'autoregolamentazione a recepire le prassi che si siano rivelate in concreto migliori a garantire la massima efficacia della mediazione.

In ogni caso, la mediazione avrebbe realizzato uno degli obiettivi per cui è stata concepita, cioè quello di operare una riduzione della domanda di giustizia.

La reazione delle parti alla proposta determina gli altri due possibili esiti del procedimento.

In caso di accettazione di tutte le parti, la conciliazione è raggiunta. In mancanza anche di un solo consenso, la conciliazione è da considerarsi fallita.

L'accordo amichevole, o quello raggiunto a seguito della proposta del mediatore, possono prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'adempimento degli obblighi ivi previsti. Si tratta dell'avallo di forme di astreintes convenzionali, che le parti, nella loro autonomia, possono inserire per rendere più efficace l'accordo. Il limite dell'ordine pubblico, che riguarda l'intera proposta ai sensi dell'articolo 14, resta naturalmente a presidio di eventuali disposti che si pongano in contrasto con i principi dell'ordinamento.

Rifiuto e accettazione devono essere espressi in tempi rapidi e con qualunque mezzo scritto, a sottolineare la speditezza e l'informalità del procedimento di mediazione. La mancata risposta nel termine equivale a rifiuto.

In entrambi i casi, il mediatore deve redigere processo verbale, contenente la proposta e le risposte delle parti.

Il decreto prevede peraltro, al fine di recepire una delle preoccupazioni più pressanti emerse nel dibattito sulla mediazione, che in nessun caso la

proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In linea con quanto previsto all'articolo 9, si vuole in tal modo evitare che le parti, specie nelle sessioni separate, siano indotte a un maggiore riserbo per il timore che le proprie dichiarazioni vengano rese pubbliche o utilizzate nel successivo giudizio.

La documentazione mediante verbale riveste importanza fondamentale, in quanto il verbale positivo di accordo costituisce, ai sensi dell'articolo 12, titolo esecutivo, mentre il verbale che attesta la mancata conciliazione produce le conseguenze di cui al successivo articolo 13.

Al fine di garantire la certezza dei traffici e offrire maggiori garanzie alle parti, è stato previsto che l'autografia della sottoscrizione del verbale di accordo che abbia ad oggetto diritti su beni immobili soggetti a trascrizione, per poter effettuare quest'ultima debba essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Il deposito del verbale, positivo o negativo, presso la segreteria dell'organismo è previsto per ragioni di certezza e ha inoltre rilevanza ai fini della ulteriore decorrenza del termine di decadenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

Non è stato previsto, come richiesto invece dalla Commissione giustizia della Camera, che, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, l'accordo produca gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile, per il motivo che i casi in cui l'ordinamento prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione sono estranei dall'ambito applicativo del presente decreto, ai sensi dell'articolo 23, comma 2.

Art. 12

(Efficacia esecutiva ed esecuzione)

1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è

omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

L'articolo 12 si occupa dell'efficacia esecutiva, stabilendo che il verbale di accordo è homologato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo ovvero, nell'ipotesi di esecuzione transfrontaliera, nel cui circondario l'accordo deve essere eseguito.

In sede di omologazione, andrà verificata, oltre alla regolarità formale, anche la mancanza di ogni contrasto con l'ordine pubblico o le norme imperative, posto che queste ultime rientrano nell'ambito dei limiti – latamente pubblicistici e soggetti a verifica officiosa – che anche in materia di diritti disponibili devono essere rispettati.

Il titolo varrà per ogni tipo di esecuzione, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (articolo 60, comma 3, lettera s, della delega).

Art. 13 (Spese processuali)

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità' corrisposta al mediatore e per

il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

L'articolo 60, comma 3, lett. p) ha approfondito il solco già tracciato dalla disciplina della conciliazione societaria e ha indicato al legislatore delegato, tra i criteri per l'esercizio della delega, la previsione di meccanismi di incentivo alla mediazione legati alle spese del processo eventualmente instaurato dopo l'insuccesso della stessa.

La parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione può vedersi addossare le conseguenze economiche del processo, anche se vittoriosa, quando vi sia piena coincidenza tra il contenuto della proposta e il provvedimento che definisce il giudizio. È questa, infatti, la palmare dimostrazione che l'atteggiamento da essa tenuto nel corso della mediazione è stato ispirato a scarsa serietà e che la giurisdizione è stata impegnata per un risultato che il procedimento di mediazione avrebbe permesso di raggiungere in tempi molto più rapidi e meno dispendiosi. La disciplina delle spese processuali viene dunque intesa come risposta dell'ordinamento alla strumentalizzazione tanto della mediazione che del servizio-giustizia.

La disciplina dell'articolo 13, comma 1, prevede pertanto una rilevante eccezione al principio della soccombenza e stabilisce – in caso di coincidenza tra proposta e provvedimento – che la parte vittoriosa non possa ripetere le spese sostenute, sia condannata al rimborso di quelle sostenute

dalla controparte e sia altresì soggetta al pagamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria processuale, in misura corrispondente all'entità del contributo unificato dovuto per quella tipologia di causa. Detta somma, che al contributo unificato è solo parametrata ma non ne condivide la natura, è versata al Fondo Unico Giustizia, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 181 del 2008, in quanto detto Fondo è individuato dalla legge-delega come fonte per la copertura finanziaria delle spese necessarie all'attuazione della mediazione.

Ai medesimi fini, sono poi equiparate alle spese processuali propriamente dette le spese sostenute dalle parti nel corso della mediazione.

Resta ferma l'applicabilità dei disposti contenuti negli articoli 92 e 96 del codice di rito civile. Va precisato che nel comma 1 è utilizzata la locuzione "provvedimento che definisce il giudizio" sia per ricomprendervi tutti i provvedimenti definitivi del processo, qualunque ne sia la forma, sia per chiarire che il raffronto tra la proposta e il contenuto del provvedimento va operato dal giudice che decide sulle spese anche quando il provvedimento coincidente con la proposta rifiutata non è emesso contestualmente. L'ipotesi è quella in cui il giudice pronunci sentenza non definitiva, il cui contenuto corrisponda interamente a quello della proposta, senza poter decidere sulle spese, trattandosi di provvedimento che non chiude il processo davanti a sé, come esige l'articolo 91 del codice di procedura civile.

Con il principio sopra illustrato, la legge-delega ha al tempo stesso fissato un limite oltre il quale il legislatore delegato non può spingersi e un criterio-guida per la disciplina dei rapporti tra mediazione e processo sotto il profilo delle spese.

Il limite è costituito dalla condizione cui sono subordinate le severe conseguenze fissate dal comma 1: esse sono destinate a operare solo in caso di integrale coincidenza tra proposta e provvedimento. Il criterio-guida indica però che, al di là di questa ipotesi, l'uso strumentale della mediazione e il comportamento processuale scorretto o ostruzionistico comunque autorizzano il giudice a tenerne conto all'atto della regolazione delle spese.

Al comma 2 è quindi stabilito che il giudice, anche quando non vi sia piena coincidenza tra il

contenuto della proposta e il provvedimento che definisce il giudizio, ma concorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere in favore della parte vincitrice la ripetizione, parziale o integrale, delle spese inerenti il procedimento di mediazione.

La disciplina dell'articolo 13 (comma 3) non si estende agli arbitri, in quanto nel procedimento arbitrale il regime delle spese è peculiare e non è ravvisabile la necessità di scongiurare l'abuso del processo. Restano peraltro fermi diversi accordi tra le parti.

Art. 14 (Obblighi del mediatore)

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
 - a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
 - b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità' nello svolgimento della mediazione;
 - c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
 - d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa

competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

L'articolo 14 definisce gli obblighi del mediatore e dei suoi ausiliari, finalizzati ad assicurarne la terzietà e il rispetto di vincoli anche latamente disciplinari.

In particolare, quanto al primo profilo si prevede il divieto, per i menzionati soggetti, di assumere diritti o obblighi comunque connessi con gli affari trattati, fatti ovviamente salvi quelli riferibili, in senso stretto, alla prestazione dell'opera o del servizio. Si fa altresì divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

Quanto al secondo aspetto, il mediatore deve informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento dell'attività e, in ogni caso, corrispondere immediatamente a ogni richiesta, di natura organizzativa, del responsabile dell'organismo. Tale ultimo inciso ha una chiara valenza di clausola di chiusura.

Il terzo comma disciplina le modalità di sostituzione del mediatore per incompatibilità, specificando che provvede il responsabile ovvero altro soggetto la cui individuazione deve essere predeterminata dal regolamento dell'organismo.

La sostituzione deve essere richiesta da almeno una parte; altrimenti, permanendo la fiducia dei soggetti in lite nei confronti del mediatore, non vi è ragione per un suo avvicendamento.

Con riguardo al contenuto dell'attività del mediatore, infine, si enuncia il principio generale per cui le sue proposte devono rispettare il limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

Art. 15

(Mediazione nell'azione di classe)

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

L'articolo 15 regola i rapporti tra la mediazione e l'azione di classe ai sensi del nuovo articolo 140-bis del codice del consumo.

In linea generale, rispetto all'azione di classe la mediazione non costituisce mai, neppure nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, condizione di procedibilità della domanda, per le ragioni spiegate in quella sede.

Al tempo stesso, l'azione di classe non preclude la mediazione.

Poiché tuttavia l'articolo 140-bis fa salvi i diritti individuali di coloro che non abbiano né promosso l'azione, né aderito alla stessa successivamente, la mediazione intervenuta tra attore e convenuto in un'azione di classe non sarà distinguibile da una normale mediazione individuale, facente stato tra le sole parti del procedimento.

Affinché la mediazione sia idonea a propagare i propri effetti oltre l'attore e il convenuto e possa atteggiarsi a mediazione di classe, occorre attendere la scadenza del termine per l'adesione degli altri appartenenti alla classe medesima, ai sensi dell'articolo 140-bis, comma 9.

Solo la conciliazione intervenuta dopo tale data è idonea a coinvolgere tutti gli appartenenti alla classe che vi abbiano aderito.

Tuttavia, tale estensione non è automatica, né può esserlo, a pena di incoerenza con l'articolo 140-bis, comma 15, secondo cui le rinunce e le transazioni intervenute nell'ambito dell'azione di classe non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi abbiano espressamente consentito.

Anche l'articolo 15 del decreto prevede pertanto che la mediazione di classe abbia effetto nei confronti dei soli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Art. 16

(Organismi di mediazione e registro.

Elenco dei formatori)

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente

decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegati le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 16 regola la figura istituzionale degli organismi di mediazione, generalizzando il sistema previsto dalla conciliazione societaria di cui al d. lgs. n. 5 del 2003.

Il testo, al di là di quanto dovrà essere previsto con la normativa regolamentare, è già linea con le osservazioni parlamentari che hanno rappresentato l'utilità di un riferimento, nella normativa primaria, alla serietà ed efficienza quali connotati essenziali degli organismi.

Si stabilisce, in specie, la formazione di sezioni separate, per i mediatori che trattino controversie particolari, tra cui quelle disciplinate dall'articolo 141 del codice del consumo e quelle che presentano elementi di internazionalità, nonché l'istituzione, sempre con decreto, di un elenco dei

formatori, essenziali per stimolare il decisivo profilo di professionalità dei mediatori.

A tale ultimo riguardo, si rinvia alla normativa decretale per l'individuazione della data a decorrere dalla quale dovrà essere comunque previsto che lo svolgimento della formazione, per come disciplinata, sarà requisito per l'esercizio dell'attività di mediazione.

Per l'iscrizione dell'organismo sarà necessario depositare il regolamento, in cui prevedere, in ipotesi di modalità telematiche di mediazione, le garanzie di riservatezza che si assicurano alle parti e al procedimento.

Al regolamento dovranno allegarsi le tabelle delle indennità degli enti privati, mentre quelle degli enti pubblici sono stabilite con decreto.

Il Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico per la materia del consumo, procederà alla vigilanza sul registro nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti.

Sino all'emanazione dei menzionati decreti si farà applicazione di quelli vigenti, sinora, per la conciliazione societaria.

Per quanto attiene alle conciliazioni in materia di consumo, è fatta salva sino alla stessa data la possibilità di costituire organismi ai sensi dell'articolo 141 del codice del consumo, organismi che dovranno tuttavia possedere fin dall'inizio i requisiti già oggi fissati dai citati decreti ministeriali in materia societaria.

Resta ferma la previsione generale, contenuta nell'articolo 17, di maggiorazione dell'indennità in ipotesi di successo della mediazione, in applicazione della lettera m), dell'articolo 60, comma 3, della delega.

Art. 17

(Risorse, regime tributario e indennità)

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-

legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

...c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a

depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità' di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività' prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.

7. L'ammontare dell'indennità' può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli

oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

L'articolo 17 disciplina il regime fiscale del procedimento di mediazione e l'ammontare delle indennità dovute al mediatore.

Il comma 1 precisa in apertura che, in attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o) della legge di delega, le agevolazioni fiscali previste dai commi successivi e dall'articolo 20 rientrano tra le finalità istituzionali del Ministero della giustizia finanziabili con il Fondo Unico Giustizia, istituito con il d.l. 16 settembre 2008, n. 143. Alle risorse del Fondo sarà pertanto possibile attingere secondo le modalità indicate dal comma 8 dello stesso articolo e dal successivo articolo 20.

I commi 2 e 3 introducono – in linea con quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, lettera o) della legge-delega e con l'evidente finalità di incentivare il ricorso alla mediazione – un regime di esenzione fiscale, che è integrale con riferimento all'imposta di bollo e parziale con riferimento all'imposta di registro. Quest'ultima non è infatti dovuta per i verbali di conciliazione di valore superiore a 51.646 euro. Il tetto è stato così fissato, innalzando quello già previsto nella conciliazione societaria, per uniformare la conciliazione stragiudiziale disciplinata dal decreto alla conciliazione giudiziale.

Il comma 4 fa rinvio alla normativa secondaria per la determinazione dell'ammontare delle indennità, in linea con quanto già avvenuto per la conciliazione societaria, i cui parametri sono del resto destinati a operare fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16.

Alla normativa secondaria è altresì demandato il compito di determinare i criteri per l'approvazione delle tabelle elaborate dagli organismi privati, le maggiorazioni dovute per l'ipotesi di successo della mediazione e le riduzioni che i regolamenti degli organismi devono prevedere per l'ipotesi in cui il ricorso alla mediazione sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Per le maggiorazioni già il presente decreto, quale fonte legislativa primaria, prevede

peraltro un tetto, fissato al venticinque per cento dell'indennità, onde evitare un'eccessiva lievitazione dei costi della mediazione e dunque una minore convenienza per le parti.

Il comma 5 regola il caso in cui le parti che accedono alla mediazione versano nelle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115.

In tal caso, le parti sono esentate dal pagamento dell'indennità e l'organismo non ha diritto a riceverla, dovendo garantire gratuitamente l'attività di mediazione.

È opportuno precisare che l'esenzione riguarda la sola mediazione che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Nelle altre ipotesi, la completa facoltatività e volontarietà della mediazione – anche quella su invito del giudice, che richiede l'adesione di tutte le parti – non rende necessario esonerare la parte dal pagamento delle spese della mediazione.

Quando invece l'esperimento della mediazione è obbligatorio, la sua gratuità per le persone non abbienti è requisito indispensabile: una diversa soluzione si porrebbe in contrasto sia con l'articolo 24 della Costituzione per il fatto di introdurre un ostacolo ingiustificato all'accesso alla giurisdizione, sia con gli obblighi comunitari previsti dalla direttiva n. 2002/8/Ce del 27 gennaio 2003, la quale impone di sollevare le parti, incapaci di sostenere il peso economico del processo, anche dagli oneri necessari allo svolgimento "di procedimenti stragiudiziali, quali la mediazione, quando il ricorso a questi ultimi sia imposto per legge o ordinato dall'organo giurisdizionale" (considerando 21 e articolo 10).

La scelta di far gravare il costo della mediazione per i non abbienti sugli organismi deputati alla mediazione, ai quali l'indennità non è in tali casi dovuta, dipende dalla considerazione del valore sociale dell'attività in parola, spesso svolta da enti pubblici non economici o nell'ambito di essi (camere di commercio e ordini professionali), e comunque resa obbligatoria in un numero elevato di ipotesi e per controversie di valore spesso molto alto.

Il comma 7 demanda al decreto ministeriale l'aggiornamento triennale delle indennità dovute,

in relazione al variare del costo della vita, apprezzato secondo i consueti indici Istat.

Il comma 9 recepisce un'indicazione della Commissione Bilancio del Senato, demandando al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di monitorare, a fini valutativi e correttivi, gli oneri ai commi 2 e 3.

Art. 18

(Organismi presso i tribunali)

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

L'articolo 18 fa applicazione dell'articolo 60, comma 3, lettera e), della legge di delega, stabilendo che i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi, da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale.

L'iscrizione a semplice domanda è subordinata comunque alla verifica, da parte dell'amministrazione che detiene il registro, di alcuni requisiti minimi, che consentono all'organismo il materiale svolgimento dell'attività.

Resta inoltre fermo che anche questi organismi sono soggetti ai motivi di sospensione o cancellazione degli iscritti, così come di revoca dell'iscrizione, che saranno stabiliti dai sopra descritti decreti ministeriali.

Art. 19

(Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio)

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi

di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

L'articolo 19, comma 1, attua il criterio fissato nell'articolo 60, comma 3, lettera g) della legge-delega.

La facoltà di istituire organismi di mediazione presso i consigli degli ordini professionali risponde all'esigenza di sviluppare articolazioni in grado di dare rapida soluzione alle controversie in determinate materie tecniche (ad es. in materia ingegneristica, informatica, contabile ecc.).

Rispetto alla facoltà concessa ai consigli degli ordini degli avvocati di cui all'articolo precedente, quella riservata agli altri ordini professionali si differenzia sotto due profili: l'istituzione degli organismi richiede la previa autorizzazione del Ministero della giustizia e non può comportare oneri logistici ed economici a carico dello Stato. Non solo il personale, ma anche i locali per lo svolgimento della mediazione devono essere messi a disposizione dagli ordini stessi.

L'articolo 19, comma 2, allunga l'elenco degli organismi che sono iscritti al registro a semplice domanda, oltre a quelli istituiti presso i tribunali ai sensi dell'articolo 18. Si tratta degli organismi di cui al comma 1, a seguito dell'autorizzazione ministeriale, e di quelli istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In entrambe le ipotesi, la natura pubblicistica dell'ente che istituisce gli organismi offre infatti una garanzia di serietà ed efficienza. Anche in questo caso l'iscrizione a semplice domanda non priva l'amministrazione che detiene il registro del potere di verificare l'esistenza dei requisiti minimi, né dei poteri di vigilanza successivi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

Art. 20 (Credito d'imposta)

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della

comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

L'articolo 20 esercita la delega nella parte in cui prevede agevolazioni fiscali (articolo 60, comma 3, lettera o), della legge n. 69/2009). Si prevede l'agevolazione in forma di credito d'imposta.

Art. 21 (Informazioni al pubblico)

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Nell'articolo 21 si abilita il Ministero della giustizia ad avvalersi delle risorse previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, per promuovere la divulgazione al pubblico di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo. In quanto ritenuta idonea a ridurre il debito giudiziario e a facilitare accordi amichevoli sulle liti tra i cittadini, la mediazione riveste un'utilità sociale e merita un'adeguata campagna promozionale pubblica.

CAPO V ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22 (Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: "5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;".

L'articolo 22 coordina l'attività del mediatore con la disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche, imponendo allo stesso un obbligo di segnalazione anche se non di identificazione e registrazione, analogamente a quanto previsto per altre categorie.

Art. 23 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque

denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

L'articolo 23, comma 1, abroga gli articoli da 38 a 40 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sulla conciliazione societaria e stabilisce che i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

La delega contenuta nell'articolo 60 ha infatti abilitato il legislatore delegato a disciplinare la mediazione in relazione a tutte le controversie in ambito civile e commerciale, vertenti su diritti disponibili, così ponendo le basi per un assorbimento della conciliazione societaria nell'alveo della nuova normativa.

L'articolo 23, comma 2, stabilisce invece la salvezza delle disposizioni che prevedono procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Tali procedimenti, quali ad es. quelli disciplinati dagli articoli 410 ss. del codice di procedura civile o dall'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, hanno infatti una fisionomia propria e collaudata,

che si è reputato inopportuno stravolgere per riportarla sotto la nuova normativa. In ogni caso, l'articolo 5, comma 1, non tocca le materie attualmente soggette a condizione di procedibilità in base ad altre normative.

Art. 24

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'articolo 24 detta la disciplina transitoria, stabilendo un differimento nell'acquisto di efficacia delle norme sulla condizione di procedibilità, che si applicheranno ai processi instaurati dopo dodici mesi dalla data in cui il decreto legislativo entra in vigore.

